



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI  
RIMINI**  
**Corso d'Augusto n. 231 al 1° piano ex Palazzo della  
Provincia**

**REGOLAMENTO RELATIVO AL  
RILASCIO DEI PARERI DI  
CONGRUITA' SUGLI ONORARI PER  
LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento è lo strumento che proceduralizza, l'avvio, l'istruttoria e il rilascio dei pareri di congruità relativamente ai corrispettivi determinati per le prestazioni professionali degli Ingegneri che forma oggetto di competenza esclusiva dei Consigli degli Ordini, ai sensi dell'art. 5 punto 3 della Legge n° 1395 del 24/6/1923 e in conformità al disposto dell'art. 2233 codice civile e dell'art. 9 D.L. 1/2012,

## **Art. 2 – Procedura per il rilascio del parere di congruità**

Il rilascio dei pareri di congruità viene rilasciato a seguito della richiesta che deve essere formalizzata in conformità all' allegato A posto a corredo del presente regolamento in particolare tale domanda può essere presentata :

- • da professionisti iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini anche per servizi prestati al di fuori della Provincia di Rimini;
- • Per servizi prestati in questa provincia da professionisti iscritti ad altre province, con la necessaria autorizzazione da parte dell' Ordine di Appartenenza;
- • dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni
- Dalla ditta committente o gli eredi della stessa previa informativa all'Ordine di appartenenza del Professionista, nel caso di prestazioni svolte fuori dalla Provincia di Rimini.

## **Art. 3 – Commissione Congruità Onorari (CCO)**

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di un'apposita Commissione consultiva, denominata "Commissione Congruità Onorari". Tale commissione è composta da 3 componenti. I componenti di tale commissione sono scelti fra i Professionisti iscritti all'Ordine sulla base delle proprie specifiche competenze. Ne caso si rendessero necessarie professionalità che esulano le competenze in possesso dei componenti della commissione, questa può avvalersi di professionisti aventi le specifiche competenze richieste.

## **Art. 4 – Obblighi del Richiedente e Domanda del parere**

Le domande di parere di congruità, devono essere trasmesse tramite PEC alla segreteria dell' Ordine la quale ne curerà le relativa registrazione in particolare nel caso in cui il richiedente sia il Professionista, la domanda può essere presentata solo qualora lo stesso abbia preventivamente provveduto a inviare al Committente la

notula professionale contenente la richiesta di pagamento per le prestazioni professionali eseguite e ne produca La necessaria documentazione di avvenuta consegna

In particolare alla domanda presentata in conformità all'allegato A del regolamento in particolare a titolo indicativo e non esaustivo si riassumono qui le documentazioni principali che devono essere prodotte in mancanza delle quali potrebbe essere rigettata la domanda di parere in particolare:

- **copia della Determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico, qualora il Committente sia una Pubblica Amministrazione, ovvero deposito di documentazione comunque idonea a comprovare la sussistenza del rapporto professionale instauratosi;**
- **• copia dell'autorizzazione (nulla-osta) alla specifica commessa/incarico del datore di lavoro, qualora il professionista richiedente sia un dipendente di una Pubblica Amministrazione o dichiarazione di assenza di tale autorizzazione;**
- **• relazione illustrativa delle prestazioni svolte dal professionista e delle circostanze verificatesi in fase di svolgimento dell'incarico, con la chiara elencazione delle Autorizzazioni e /o Depositi effettuati presso Enti ed Amministrazioni Pubbliche (Permessi di costruire, S. C. I. A., Autorizzazioni sismiche, S. C. I. A. Vigili del Fuoco ecc.);**
- **• prospetto del calcolo del corrispettivo delle prestazioni professionali svolte;**
- **• copia della notula professionale trasmessa al Committente e attestazione di avvenuta consegna;**
- **• documentazione, in originale o in copia, utile a comprovare la natura e l'entità delle prestazioni eseguite (ad es. progetto, atti amministrativi connessi, etc.) N. B. tutta questa documentazione verrà restituita;**

- • elenco della documentazione cartacea e delle corrispondenti copie digitali allegata alla domanda;
- • D V D contenente copia di tutti i documenti allegati alla domanda, in formato PDF, firmati digitalmente e nominati in maniera corrispondente a quanto riportato nell'elenco di cui sopra.
- autorizzazione all'atto del deposito della domanda l'accesso agli atti della parte controinteressata (ai sensi Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.) relativamente a tutta la documentazione depositata a corredo della pratica, senza necessità di ulteriore richiesta di liberatoria da parte dell'Ordine. (Contenuta nell'all.A)

E' inoltre fatto obbligo all'iscritto di trasmettere a proprio Ordine tutta la documentazione afferente alle fasi successive all'ottenimento del parere che a titolo indicativo e non esaustivo possono essere riassunte in:

- pagamenti anche parziali del compenso;
- accordi bonari tra le parti e eventuali ipotesi transattive;
- avvenuto rilascio del decreto ingiuntivo da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- rilascio della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo o ricorso per opposizione;
- sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo

**Art. 5 – Competenze Commissione Congruità Onorari (CCO)**

E' facoltà della Commissione Congruità Onorari (CCO),

- svolgere autonomamente ulteriori indagini
- fare specifiche richieste alle parti per avere chiarimenti sulla documentazione depositata
- proporsi per un tentativo di componimento bonario della controversia

Tale richiesta deve essere inviata alla CCO a mezzo PEC alla segreteria dell' Ordine senza ulteriori formalità di procedura.

Il richiedente può rinunciare al parere, fino all'adozione del provvedimento finale ma la somma versata in acconto al momento della richiesta sarà trattenuta dall'Ordine fermo restando il versamento di un eventuale conguaglio commisurato allo stato di avanzamento della procedura e, in ogni caso, di misura non inferiore al diritto fisso d'istruttoria.

.

Esaurito l'esame della parcella la Commissione Pareri Congruità adotta il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di rigetto della richiesta dell'istante.

Il parere della CCO, succintamente descritto, viene trasmesso al Consiglio dell'Ordine per la sua approvazione definitiva e poi comunicato tramite PEC all'interessato previo pagamento anticipato del contributo di cui all'Allegato C.

L'emanazione del parere di congruità determina la conclusione del procedimento.

#### **Art. 6 - Compiti della CCO e criteri di valutazione**

L'Ordine tramite il parere della CCO è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito alla sola congruità dei corrispettivi professionali sulla base dei criteri di proporzionalità, adeguatezza di cui alle premesse e a quanto riportato all'art. 4, tenuto conto della complessità della prestazione professionale e, in ogni caso, in conformità con la normativa vigente, in particolare la CCO non effettuerà

- • valutazioni nel merito del livello qualitativo della prestazione professionale effettuate (ambito riservato al giudizio esclusivo del giudice);
- • valutazioni nel merito di aspetti civilistici della pattuizione del corrispettivo, né gli sconti, i tempi e le forme di pagamento pattuiti fra il Committente e il Professionista. Questi in caso di contenzioso per difetto di accordo tra le parti, sono di esclusiva competenza del giudice o degli arbitri, in conformità alla legge e al contratto eventualmente sottoscritto fra le parti.

La CCO in particolare verificherà:

- la titolarità dell'incarico e la corrispondenza tra il Committente dichiarato e quanto desumibile dalla documentazione depositata;

- • la conformità della prestazione effettivamente svolta dal Professionista alle norme di legge e regolamenti vigenti e a quanto convenuto e definito nel disciplinare d'incarico e negli eventuali mansionari allegati allo stesso in relazione al tipo di opera in oggetto (ovvero dichiarato nell'autocertificazione *Modello B* della Domanda di parere);
- • la completezza della prestazione professionale, desumibile dagli elaborati progettuali e/o dai documenti depositati, valutata con riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti e ai contenuti delle prestazioni descritte nel disciplinare d'incarico e negli eventuali mansionari allegati allo stesso in relazione al tipo di opera in oggetto;
- • ogni altra documentazione e/o circostanza utile al procedimento.

Una volta valutato il contenuto della prestazione e la completezza della documentazione depositata, ai sensi di quanto sopra esposto, la CCO esamina gli aspetti economici della prestazione

In particolare, in presenza di una espressa pattuizione fra il Committente e il Professionista avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, la valutazione della congruità del corrispettivo viene condotta dalla CCO sulla base di quanto pattuito. In caso si riscontrasse una mancata corrispondenza fra le prestazioni pattuite e quelle effettivamente svolte dal Professionista, il corrispettivo potrà essere riparametrato in base ai criteri per la determinazione del corrispettivo definiti dalla legge e dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla Corte di

Cassazione Civile a Sezioni Unite con sentenza n. 17406 del 12.10.2012 e, cioè, facendo riferimento:

- I. alla tariffa professionale (Legge 143/1949), per prestazioni rese a Committenti privati, completamente concluse prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento al Committente sia stata inoltrata prima di tale data;
- II. ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni rese a Committenti privati completate prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento non sia stata inoltrata entro tale data;
- III. ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni non completate o rese a Committenti privati dopo il 23.08.2012;
- IV. al D.M. 04.04.2001 per le prestazioni rese a Committenti pubblici, se affidate entro il 20.12.2013;
- V. ai parametri di cui al D.M.143/2013, per le prestazioni rese a Committenti pubblici e affidate a far data dal 21.12.2013.

I criteri di cui ai capi IV e V sono applicabili, in via analogica, anche alla riparametrazione dei corrispettivi per le prestazioni rese a Committenti privati, per quanto non presenti nei precedenti punti I,II,III.

In mancanza di un'espressa pattuizione fra le Parti, avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, nel valutare la congruità del corrispettivo la CCO potrà fare riferimento:

- VI. alla tariffa professionale (Legge 143/1949) per prestazioni rese a Committenti privati, completamente concluse prima



del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento al Committente sia stata inoltrata prima di tale data;

VII. ai parametri giudiziari (D.M.140/2012), per le prestazioni rese ai Committenti privati completate prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento non sia stata inoltrata entro tale data;

VIII. ai parametri giudiziari (D.M.140/2012), per le prestazioni non completate o rese a Committenti privati dopo il 23.08.2012;

IX. al D.M. 04.04.2001 per le prestazioni rese a Committenti pubblici affidate entro il 20.12.2013 e ai parametri di cui al D.M.143/2013 per le prestazioni affidate successivamente.

I criteri di cui al capo IX sono applicabili, in via analogica, anche alle prestazioni non previste dalle predette Leggi e Decreti.

Si specifica che la CCO si riserva di far riferimento a qualsivoglia Normativa e regolamento intervenuti e vigenti, e come a titolo indicativo e non esaustivo si può fare riferimento al al D.M. 17 giugno 2016 ma soprattutto si fa presente come i sopraccitati riferimenti normativi sopra richiamati e utilizzati sono facoltativi e non vincolanti e sono stati previsti principalmente al fine di agevolare il più possibile l'organo giurisdizionale eventualmente chiamato ad esprimerti in merito al corrispettivo che forma oggetto di controversia.

Al termine della valutazione, la CCO invia le risultanze dell'esame al Consiglio dell'Ordine affinché adottati i provvedimenti necessari alla conclusione del procedimento.

#### **Art. 7 – Termine finale del procedimento e sospensione dei termini**

Il procedimento deve concludersi di norma nel termine di 60 giorni dall'apertura eventualmente prorogabili per motivate esigenze.

Qualora si rendessero necessarie integrazioni documentali i termini della procedura si intendono sospesi fino a quando non saranno pervenute tutte le richieste tale sospensione decorre dalla domanda d'integrazione documentale e il residuo termine riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti, attestato dal relativo protocollo.

Qualora il richiedente non dovesse provvedere nei termini alle integrazioni documentali richieste oppure non si presentasse alla audizione alla quale é stato convocato e la documentazione depositata quindi risultasse insufficiente a valutare la congruità o meno del corrispettivo oggetto di domanda, decorso un ulteriore periodo di 60gg. sarà facoltà della CCO proporre al Consiglio dell'Ordine di procedere all'archiviazione della pratica.

Tutti i termini previsti per gli adempimenti di cui al presente Regolamento sono sospesi nel mese di agosto e dal 23 dicembre sino al 7 gennaio.

## **Art. 8 - Decadenza della Commissione e componenti dimissionari**

Fatto salvo casi di decadenza/sospensione previste ai sensi di legge, i componenti della CCO restano ok in carica per tutto il mandato del Consiglio dell'Ordine che ha provveduto alla loro nomina e, in ogni caso, sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio.

## **art. 9- Entrata in vigore del presente regolamento**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua adozione da parte del Consiglio.

Il Regolamento adottato dal Consiglio sarà pubblicato sul sito istituzionale alla Sezione

“Amministrazione trasparente”